



Laboratorio sul processo tributario

Questionario in tema di “notifiche nell’ordinamento tributario”

Parte I – Patologie e sanatorie delle notifiche

1) La regola della sanatoria delle nullità per raggiungimento dello scopo prevista dall'art. 156 c.p.c. si applica anche al caso di ricorso avverso un atto impositivo la cui notificazione sia nulla?

- a) *sì;*
- b) *no;*
- c) *sì, ma restano salve le decadenze eventualmente maturate medio tempore.*

2) Il contribuente che impugna una iscrizione ipotecaria dell'Agente della Riscossione preceduta da una cartella non opposta, può chiedere di essere rimesso nei termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c. allo scopo di impugnare tardivamente la stessa cartella?

- a) *sì, perché è un rimedio generale;*
- b) *no, perché è un rimedio applicabile solo agli atti processuali.*

3) La definitività di un atto impositivo non impugnato può essere rimessa in discussione allorché la normativa che ne regolava la notifica sia stata in seguito dichiarata incostituzionale?

a) *no, perché gli effetti delle sentenze di incostituzionalità trovano un limite nella definitività di un atto non impugnato;*

b) *sì, perché la sentenza di incostituzionalità rende nulla la notifica dell'atto impedendone la definitività.*

4) La prova che il plico notificato era vuoto e non conteneva al suo interno alcun atto impositivo deve fornirla il contribuente?

a) *sì;*

b) *no.*

Parte II – Le notifiche nel processo tributario

1) La nullità della notifica del ricorso introduttivo:

- a) *non è sanata dalla costituzione della parte resistente;*
- b) *è sanata dalla costituzione della parte resistente con effetto retroattivo;*
- c) *è sanata dalla costituzione della parte resistente senza effetto retroattivo;*
- d) *non è sanata dalla costituzione della parte resistente se questa sia avvenuta al solo fine di eccepire la nullità.*

2) In presenza di un'ipotesi di nullità della notifica dell'atto di appello, il giudice (ammessa risposta plurima):

- a) *dichiara inammissibile il gravame;*
- b) *ne dispone ex officio la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.;*
- c) *ritiene sanata la nullità se la parte intimata si è costituita in giudizio.*

3) La notifica dell'appello effettuata alla parte presso il suo domicilio reale, invece che presso lo studio del procuratore costituito e domiciliatario per il primo grado di giudizio:

- a) *è valida;*
- b) *è nulla;*
- c) *è inesistente.*

4) Allorché non sia stato depositato l'avviso di ricevimento del ricorso introduttivo o dell'appello notificati a mezzo del servizio postale e il destinatario non si sia costituito:

- a) *la commissione concede ex officio termine per la produzione dell'avviso;*
- b) *la commissione concede termine per la produzione dell'avviso solo se richiesto dalla parte;*
- c) *la commissione concede termine per la produzione dell'avviso solo se la parte ne faccia istanza dimostrando di aver tempestivamente richiesto all'amministrazione postale un duplicato dell'originale incolpevolmente perduto.*

Parte III – Le notifiche a mezzo posta degli atti impositivi.

1) Le notifiche effettuate dall'Amministrazione Finanziaria di atti impositivi a mezzo posta devono essere necessariamente effettuate ai sensi della L. n. 890/1982?

- a) *sì;*
- b) *no.*

2) Nel caso di notificazione di atti impositivi a mezzo posta effettuate dagli ufficiali giudiziari, se il consegnatario dell'atto è persona diversa dal suo destinatario, la raccomandata informativa di avvenuta notifica (c.d. CAN) deve essere inviata al destinatario dell'atto:

- a) *in nessun caso;*
- b) *solo quando il consegnatario è il portiere o un vicino di casa del destinatario;*
- c) *oltre all'ipotesi sub. b), anche quando il consegnatario sia un familiare o un addetto alla casa.*

3) Nel caso di notificazione di atti impositivi effettuate a mezzo posta dagli ufficiali giudiziari, se la raccomandata informativa di avvenuta notifica (c.d. CAN) prevista in caso di assenza del destinatario non è inviata a quest'ultimo la notifica:

- a) *è affetta da nullità;*
- b) *è affetta da inesistenza.*

4) Nel caso di notificazione di atti impositivi effettuata a mezzo posta dagli ufficiali giudiziari, ove vi sia l'irreperibilità relativa del destinatario ed ove non sia stata possibile la consegna dell'atto a soggetto diverso, la notifica si considera effettuata per il destinatario:

- a) *a far data dal tentativo di notifica;*
- b) *a far data dalla spedizione della comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD);*
- c) *solo decorsi dieci giorni dall'invio della comunicazione di avvenuto deposito.*

Parte IV – Le nuove forme di notificazione: notifiche a mezzo PEC e posta privata.

1) Per la notificazione con modalità telematiche di un avviso di accertamento, il file contenente quest'ultimo da allegare al messaggio di posta elettronica certificata:

- a) *deve essere firmato digitalmente, con estensione “*.p7m”, a pena di inesistenza giuridica della notificazione;*
- b) *deve essere firmato digitalmente, con estensione “*.pdf” o “*.p7m”, a pena di inesistenza giuridica della notificazione;*
- c) *non deve essere firmato digitalmente, essendo sufficiente l'estrazione di copia informatica (scansione) del documento precedentemente emesso in originale in formato cartaceo.*

2) Per la notificazione con modalità telematiche di atti impositivi a imprese, società o professionisti, l'ultimo comma dell'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 prevede, in caso di casella di posta elettronica satura, un secondo tentativo di consegna, decorsi almeno sette giorni dal primo invio, e nel caso di casella ancora satura ovvero di indirizzo del destinatario invalido o inattivo, il deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere e la pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni. Qualora tale procedura non sia rispettata, la notificazione deve ritenersi:

- a) *valida;*
- b) *inesistente;*
- c) *nulla.*

3) La notificazione eseguita con modalità telematiche (via PEC) dopo le ore 21 si considera perfezionata, ai sensi dell'art.16-septies del D.L. 179/2012, alle ore 7 del giorno successivo:

- a) *solo per il destinatario;*
- b) *per il notificante e per il destinatario.*

4) La notificazione tramite operatore postale privato, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, deve ritenersi:

- a) *nulla;*
- b) *inesistente.*

5) Con la legge n. 124/2017 (art. 1, comma 57) è venuta meno l'attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni ai sensi della L. n. 890/1982. Con quale decorrenza queste ultime notificazioni potranno essere effettuate anche tramite agenzie postali private?

- a) *a decorrere dal 10 settembre 2017, in conformità alla formulazione letterale della norma abrogatrice dell'esclusiva;*
- b) *anche per il periodo precedente al 10 settembre 2017, avendo la norma abrogatrice dell'esclusiva natura di norma di interpretazione autentica;*
- c) *a decorrere dal rilascio alle agenzie postali private delle nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva.*

Parte V – Questioni particolari.

1) In caso di avviso d'accertamento notificato nei confronti di un contribuente già deceduto:

- a) *la notifica è inesistente e l'avviso è invalido;*
- b) *la notifica è nulla e l'avviso è invalido, anche quando gli eredi abbiano omissso la comunicazione prescritta dall'art. 65, comma 2, d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600;*
- c) *la notifica è valida e l'avviso è legittimo, quando gli eredi abbiano omissso la comunicazione prescritta dall'art. 65, comma 2, d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600; a meno che l'amministrazione non sia venuta a conoscenza del decesso.*

2. In caso di avviso d'accertamento che non sia stato notificato nelle forme fissate dall'art. 142 c.p.c., al contribuente residente all'estero iscritto all'AIRE:

- a) *la notifica è invalida e l'avviso è illegittimo, se la notifica non è stata eseguita nelle forme stabilite dall'art. 142 c.p.c.;*
- b) *la notifica è valida e l'avviso è legittimo, anche se la notifica non è stata eseguita nelle forme stabilite dall'art. 142 c.p.c..*

3) Nel caso di debiti tributari sorti in epoca anteriore al fallimento, l'avviso d'accertamento deve essere notificato:

- a) *solo al contribuente dichiarato fallito;*
- b) *solo al curatore;*
- c) *a entrambi.*